Allegato parte integrante

Indirizzi e modalità

INDIRIZZI E MODALITÀ PER LA GESTIONE DI INTERVENTI DI SUPPORTO TERRITORIALE ED INFRASTRUTTUAZIONE TURISTICA DI TRENTINO SVILUPPO S.p.A.

Capo I Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità di intervento

1. Attraverso gli interventi promossi dalla Società, a valere sul fondo di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999, si persegue l'obiettivo di promuovere e rafforzare l'offerta turistica provinciale, attraverso interventi di supporto all'infrastrutturazione turistica, con particolare riferimento agli impianti funiviari e/o turistici e/o ricreativi.

L'intervento avviene in particolare attraverso:

- a) la realizzazione, l'acquisto, la gestione e la manutenzione degli impianti a fune e/o degli impianti di innevamento, con particolare riferimento ai bacini di accumulo e le reti di distribuzione dell'acqua a supporto dei medesimi;
- b) la realizzazione, la gestione e la manutenzione di *asset* diversi da quelli funiviari ma comunque finalizzati a supportare e qualificare il sistema turistico locale;
- c) la valorizzazione delle vocazioni turistiche del territorio, il miglioramento dell'infrastrutturazione, il potenziamento delle filiere promozionali locali nonché la promozione dell'innovazione e dell'internazionalizzazione dell'offerta.
- 2. Gli interventi di cui ai presenti Indirizzi dovranno trovare integrale copertura finanziaria nel Piano triennale di cui all'art. 33 della legge provinciale n. 6/1999, formulato secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro stipulata tra la Società e la Provincia, ed approvato con deliberazione di Giunta provinciale.

Art. 2

Classificazione delle stazioni sciistiche provinciali

- 1. Le stazioni sciistiche e le società concessionarie dei relativi impianti a fune appartengono a due differenti tipologie:
- a) stazioni sciistiche "di interesse locale", secondo la definizione comunitaria, funzionali ad un'utenza di tipo familiare e sostanzialmente residente nel territorio trentino. Come definito dalla delibera nr. 2495/2008 della Giunta provinciale, si considerano stazioni sciistiche di interesse locale quelle i cui impianti siano ubicati in aree sciabili isolate, non collegate ad altre con impianti a fune o piste da sci, purché presentino, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche:
 - i. il numero di pass settimanali venduti nell'intera stagione non supera il 15% del numero totale dei *pass* venduti ed inoltre il numero di posti letto alberghieri nella località sciistica (o nell'insieme delle località che fanno riferimento all'area sciabile) è inferiore a 2.000;

- ii. nell'area sciabile il numero di impianti funiviari è inferiore a tre, per una lunghezza massima inclinata di 3 km (gli impianti scioviari sono computati come 0,5 impianti funiviari);
- iii. l'area sciabile sia adibita allo sport dello sci da fondo;
- b) stazioni sciistiche "di mercato", non rientranti nella tipologia di cui alla lettera a) e, per tale ragione, in concorrenza sul mercato dello sci invernale.

Art. 3

Piano degli interventi e orientamenti generali

- 1. Gli interventi sono effettuati dalla Società sulla base del Piano triennale, formulato secondo le modalità stabilite dalla convenzione quadro stipulata tra la Società e la Provincia.
- 2. L'inserimento di un'iniziativa nel piano degli interventi non precostituisce alcun diritto in capo ad eventuali soggetti interessati circa la procedibilità dell'iniziativa stessa ed il buon fine dell'operazione, restando ferma la facoltà della Società e della Provincia di stralciare in qualsiasi momento l'intervento dal piano medesimo qualora non sussistano le motivazioni che possono giustificare la realizzazione di un intervento, così come previste dalla convenzione quadro.
- 3. Per le stazioni sciistiche "di mercato", la Società interviene mediante le azioni di cui al Capo II.
- 4. Per le stazioni sciistiche "di interesse locale", la Società interviene mediante le azioni di cui al Capo III.

Capo II Stazioni sciistiche di mercato

Art. 4

Bacini di raccolta dell'acqua e impianti di innevamento

- 1. In considerazione dell'interesse pubblico alla gestione del sistema idrico in quota e della finalità plurale che tale risorsa può avere per le comunità in quota, la società a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. può acquisire o realizzare bacini di raccolta, condotte di adduzione e di distribuzione dell'acqua ed impianti tecnologici connessi, situati anche in stazioni sciistiche di mercato.
- 2. L'obbligo di custodia, di gestione e di manutenzione ordinaria di tali bacini di raccolta, condotte di adduzione e di distribuzione dell'acqua e gli impianti tecnologici connessi, di proprietà di Trentino Sviluppo, è affidata di norma alla Società stessa che gestisce la stazione sciistica, ovvero, qualora ne sussistano le condizioni per una conduzione indipendente, mediante procedura ad evidenza pubblica.
- 3. In considerazione dell'interesse pubblico sotteso a tale tipologia di beni e degli obblighi assunti dal conduttore, il canone di locazione, è determinato secondo l'Euribor 1 anno oppure, se superiore, all'1% annuo del valore corrente degli stessi.
- 4. L'eventuale cessione a terzi dei beni di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.
- 5. I generatori neve (cd. "cannoni neve"), disgiunti ed autonomi rispetto all'impianto di innevamento, di eventuale proprietà di Trentino Sviluppo sono

affidati in noleggio alla Società stessa che gestisce la stazione sciistica di cui trattasi, o ad altre Societa, nei termini ed alle condizioni di cui al successivo art. 5, comma 3.

Art. 5

Mobilità funiviaria strategica

- 1. Nelle stazioni sciistiche di mercato, la società può acquistare o realizzare a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. impianti a fune soltanto nei casi di interventi strategici aventi valenza di mobilità integrata e/o di contesto definiti come tali dalla Giunta provinciale, ovvero nel caso di impianti di arroccamento e collegamento tra più aree sciabili o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b).
- 2. La realizzazione diretta di nuovi impianti a fune o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) è affidata con apposite procedure di evidenza pubblica nei termini di Legge.
- 3. La gestione degli impianti a fune e delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) di cui al presente articolo potrà essere affidata, ove possibile, a condizioni di mercato con apposite procedure di evidenza pubblica; in presenza di impianti a fune interrelati nell'ambito di una stazione sciistica il cui servizio non sia disgiungibile da quello degli altri, anche per la comune fruizione delle piste, relativamente ai quali non sia dunque tecnicamente possibile esperire una procedura ad evidenza pubblica, il canone di locazione sarà stabilito applicando la seguente formula:

(1/Vr + 2/100) * VA

dove:

Vr= vita residua presunta del bene da perizia di stima (per impianto funiviario nuovo si considera convenzionalmente vita residua di 40 anni)

Va= Valore attuale del bene da perizia di stima o valore di acquisto/realizzo.

Pertanto, nel caso di impianto funiviario nuovo, il canone di locazione sarà pari al 4,5% (1/Vr + 2% = 4,5%) del valore attuale.

Nel caso in cui il conduttore intenda assumersi, per espressa previsione contrattuale, ogni onere relativo alle manutenzioni straordinarie e/o alle revisioni periodiche di Legge sull'impianto a fune, il canone di locazione potrà essere ridotto dell'ammontare percentuale derivante all'incidenza di tali oneri.

4. L'eventuale cessione a terzi degli impianti a fune o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) da parte di Trentino Sviluppo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 6

Investimenti in società funiviarie di mercato

1. La società può assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di società consortili al fine di supportare le iniziative territoriali di collaborazione dei soggetti operanti nel settore turistico.

- 2. La società può assumere direttamente partecipazioni di minoranza nel capitale sociale di società funiviarie di mercato, purché nella logica dell'investitore privato, ossia a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore privato operante in normali condizioni di mercato.
- 3. Dette partecipazioni non potranno essere tali da comportare per la società l'assunzione di un'influenza dominante nella gestione ordinaria della società.
- 4. Nelle stazioni sciistiche di mercato, la società potrà altresì concedere finanziamenti soci o sottoscrivere prestiti obbligazionari in favore delle società nel rispetto delle regole di cui agli Indirizzi approvati dalla Giunta provinciale per gli interventi di Trentino Sviluppo nel settore industriale e produttivo.
- 5. Le partecipazioni attualmente detenute nella società funiviarie potranno essere commutate, per quanto possibile per effetto degli artt. 2357 ss. c.c., con l'acquisto da parte della Società di impianti a fune e/o di immobili, bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici fissi o mobili, da concedere in locazione alle condizioni sopra esposte.

Capo III Stazioni sciistiche di interesse locale

Art. 7

Bacini di raccolta dell'acqua e impianti di innevamento

- 1. In considerazione dell'interesse pubblico alla gestione del sistema idrico in quota e della finalità plurale che tale risorsa può avere per le comunità in quota, la società a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. può acquisire o realizzare bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici connessi, a servizio delle stazioni sciistiche di interesse locale.
- 2. Trattandosi di interventi legati al bene pubblico idrico, la disciplina di intervento è la medesima stabilita per le stazioni sciistiche di mercato, per cui anche nel caso di stazioni sciistiche di interesse locale si applica l'art. 4 dei presenti Indirizzi.
- 3. I generatori neve (cd. "cannoni"), disgiunti ed autonomi rispetto all'impianto di innevamento, di eventuale proprietà di Trentino Sviluppo sono affidati in noleggio alla Società stessa che gestisce la stazione sciistica di cui trattasi, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 8, comma 3.

Art. 8

Mobilità funiviaria

- 1. Nelle stazioni sciistiche di interesse locale, la società può acquistare o realizzare a valere sul fondo art. 33 l.p. 6/1999 ss.mm. impianti funiviari a servizio della mobilità sciistica e/o di contesto definiti come tali dalla Giunta provinciale o infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b).
- 2. La realizzazione diretta di nuovi impianti a fune e delle infrastrutture di cui all'art. 1, lettera b) è affidata con apposite procedure di evidenza pubblica nei termini di Legge.
- 3. Nelle stazioni sciistiche di interesse locale, tenuto conto che in dette aree gli interventi assumono funzione di contesto per le singole zone, il canone di locazione ordinaria è stabilito nell'importo individuato con procedura ad evidenza

pubblica. In presenza di impianti a fune interrelati nell'ambito di una stazione sciistica il cui servizio non sia disgiungibile da quello degli altri, anche per la comune fruizione delle piste, relativamente ai quali non sia dunque tecnicamente possibile esperire una procedura ad evidenza pubblica, il canone di locazione ordinaria è stabilito nell'importo individuato secondo l'Euribor 1 anno oppure, se superiore, all'1% annuo del valore corrente degli stessi.

4. L'eventuale cessione a terzi degli impianti a fune da parte di Trentino Sviluppo è subordinata alla preventiva autorizzazione della Giunta provinciale.

Art. 9

Investimenti in società funiviarie di interesse locale

1. La Società, in presenza di idonee valutazioni sulle ricadute economicosociali dell'investimento sul territorio di riferimento, può disporre interventi partecipativi e/o finanziamenti soci soltanto su indicazionei espressa della Giunta provinciale, cui spetteranno le valutazioni sulla ricaduta economica complessiva dell'intervento e sulla compatibilità normativa del caso.

Art. 10

Compartecipazione ai costi della gestione

1. Con riferimento agli interventi di cui al Capo III dei presenti Indirizzi, esclusivamente nel caso di stazioni sciistiche di interesse locale e su indicazioni espressa della Giunta provinciale, la Società, d'intesa con la società funiviaria, promuoverà specifici accordi quadro con i Comuni interessati dalla stazione e/o con soggetti privati, anche di categoria, beneficiari dell'indotto derivante dalla stazione sciistica stessa, attraverso i quali detti Comuni e detti soggetti privati dovranno compartecipare economicamente alla gestione caratteristica della società funiviaria, con modalità da definirsi secondo la natura dell'intervento e degli enti o soggetti coinvolti.

Capo IV Altre disposizioni

Art. 11

Compensazione di crediti esistenti e futuri

1. La Società potrà compensare crediti esistenti e/o prospettici verso società concessionarie di impianti a fune , mediante l'acquisto da parte della stessa di impianti a fune e/o di immobili correlati ad essi, bacini di raccolta, condotte di adduzione dell'acqua ed impianti tecnologici connessi, al valore di perizia asseverata.

Art. 12

Rivalutazione dei canoni di locazione applicati

1. Il canone annuo di locazione ordinaria a favore della Società, sui beni concessi in locazione a terzi, sarà rivalutato annualmente mediante applicazione del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.